



**CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI  
PROVINCIA DI PAVIA**

CODICE ENTE 11275

\*\*\*\*\*  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
\*\*\*\*\*

Deliberazione CC / 38      seduta del 18-12-2025 alle ore 17:00

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA  
RIMESSA CON CONDUCENTE**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano

		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Assente
SIMONA LEONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO BALDINI	CONSIGLIERE	Presente
CECILIA BARATTINI	CONSIGLIERE	Presente
DARIO EMANUELLI	CONSIGLIERE	Presente
CESARE CODEVICO	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
MARGHERITA PICCININI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO POZZATI	CONSIGLIERE	Assente
PATRIZIA PIRRONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Salvatrice Bellomo.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

**Il Sindaco** illustra la proposta di deliberazione presentata dalla Responsabile della Polizia locale avente ad oggetto alcuni aggiornamenti normativi al Regolamento del servizio di noleggio con conducente relativi in particolare, alla commissione di concorso, ai requisiti di partecipazione e ai criteri per la formazione della graduatoria per l'assegnazione delle licenze. Tra i titoli preferenziali è stato inserito il requisito della residenza nel comune allo scopo creare un legame tra il territorio e l'esercizio dell'attività. Ricorda che ulteriori delucidazioni di natura tecnica e procedurale possono essere acquisite presso la Struttura competente.

**Invernizzi Graziella**, capogruppo del gruppo di minoranza "Sannazzaro Civica & Democratica", chiede maggiori ragguagli in merito alle ragioni per cui si rende necessario modificare il testo regolamentare vigente.

**L'assessore Roberto Fuggini** riferisce che le modifiche al regolamento vigente sono dirette a favorire un maggiore controllo sull'esercizio dell'attività che risulterà ancorata al territorio allo scopo di evitare alcune problematiche e criticità che erano emerse in passato.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 64 del 29.11.2016, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa di con conducente";

**RITENUTO** necessario aggiornare il Regolamento del servizio in parola alle nuove disposizioni normative sopravvenute;

**RITENUTO** di approvare il nuovo Regolamento comunale per il servizio da noleggio da rimessa con conducente, al fine di disporre di uno strumento coerente con le norme sopravvenute;

**VISTO** lo schema di Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente predisposto dal Responsabile della Struttura 5 – Polizia Locale, composto da 33 articoli e allegato alla presente per farne parte sostanziale ed integrante, All. "A", e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

**VISTI** il D. Lgs. N. 267/2000, la Legge n. 21/1992, la L. R. n. 6/2012 e s.m.i e la normativa che regola la materia;

**RITENUTA**, ai fini dell'approvazione, la competenza del Consiglio Comunale in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTI** ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, c. 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente dal Responsabile della Struttura n. 5 "Polizia Locale" e dal Responsabile della Struttura 2 – "Economico Finanziaria";

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Invernizzi, Piccinini, Pirrone)

## **DELIBERA**

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse, quale parte integrale e sostanziale della presente;
- 2. DI APPROVARE**, per le ragioni citate in premessa, il Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, composto da n. 33 articoli, allegato alla presente per farne parte sostanziale ed integrante, All. "A";
- 3. DI DARE ATTO** che il Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente precedentemente in vigore deve intendersi integralmente abrogato e sostituito a far data dall'entrata in vigore del regolamento in oggetto testé approvato.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Invernizzi, Piccinini, Pirrone)

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esegibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

**PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**  
**Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO**  
**Numero 39 del 09-12-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

Il sottoscritto Responsabile della Struttura esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 – bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

data 09-12-2025

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 5**  
**POLIZIA LOCALE**  
**F.to Anna Lisa Ponti**

**PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**  
**Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO**  
**Numero 39 del 09-12-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

Il sottoscritto Responsabile della Struttura esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 – bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

data 09-12-2025

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2**  
**ECONOMICO FINANZIARIA**  
**F.to Rag. Debora Gatti**



## **CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI PROVINCIA DI PAVIA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **22-01-2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 18-12-2025

Addì 22-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 22-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Salvatrice Bellomo)



**COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**  
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
DA RIMESSA  
CON CONDUCENTE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2025

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Ambito di applicazione del provvedimento**

**Art. 2 – Definizione**

## **Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

**Art. 3 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione**

**Art. 4 – Cumulo dei titoli**

**Art. 5 - Contenuto del bando**

**Art. 6 – Commissione di concorso**

**Art. 7 - Requisiti per ottenere l'autorizzazione**

**Art. 8 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.**

**Art. 9 - Collaboratori e dipendenti del titolare – sostituzione alla guida**

**Art. 10 - Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione**

**Art. 11 - Titoli preferenziali**

**Art. 12 - Presentazione delle domande**

**Art. 13 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

**Art. 14 – Validità dell'autorizzazione**

**Art. 15 - Termine per l'inizio dell'attività**

**Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione**

## **Titolo III – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**Art. 17 - Idoneità dei mezzi e caratteristiche delle autovetture**

**Art. 18 – Norme per lo svolgimento del servizio**

**Art. 19 - Comportamento del conducente in servizio**

**Art. 20 - Comportamento degli utenti durante la guida**

**Art. 21 - Interruzione del trasporto**

**Art. 22 - Trasporto diversamente abili**

**Art. 23 – Tariffe**

**Art. 24 - Trasporto bagagli e animali**

## **Titolo IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

**Art. 25 - Commissione comunale consultiva**

## **Titolo V – SANZIONI, SOSPENSIONE, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

**Art. 26 - Sospensione dell'autorizzazione**

**Art. 27 - Rinuncia all'autorizzazione**

**Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione**

**Art. 29 - Decadenza dell'autorizzazione**

**Art. 30 - Sanzioni**

**Art. 31 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

## **Titolo VI – NORME FINALI**

**Art. 32 - Abrogazione norme precedenti**

**Art. 33 - Entrata in vigore**

## **Titolo I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione del provvedimento**

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i., alla legge regionale della Lombardia 04 aprile 2012 n. 6 e s.m.i., alla Legge 16 dicembre 2024 n. 193.
2. Le presenti disposizioni non si applicano altresì al servizio di noleggio con conducente svolto con veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.

### **Art. 2 - Definizione**

1. Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
3. Si definisce STRUTTURA COMPETENTE, l'ufficio a cui i regolamenti comunali assegnano la competenza relativa al servizio di noleggio con conducente – attualmente Struttura 5 – Polizia Locale.

## **Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

### **Art. 3 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Il servizio di cui al presente regolamento è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile della competente Struttura di apposita autorizzazione per ogni singolo veicolo destinato all'espletamento del medesimo.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura sono assegnate a seguito di espletamento di concorso pubblico per soli titoli.
3. Il concorso è indetto con determinazione del Responsabile della competente Struttura ed il relativo bando è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Sannazzaro de' Burgondi per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi.
4. Il bando di concorso è approvato in seguito a rinuncia, decadenza o revoca, di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
5. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 21/92 il contingente numerico delle autovetture da adibire al servizio NCC risulta essere:
  - n. 5 autovetture da autonoleggio con conducente.

### **Art. 4 - Cumulo dei titoli**

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dalla normativa vigente.

### **Art. 5 - Contenuto del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) requisiti per la partecipazione;
  - c) elencazione dei titoli preferenziali oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine indicato nell'art. 11 del presente Regolamento;
  - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) modalità di svolgimento del concorso e di rilascio dell'autorizzazione;
  - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

## **Art. 6 – Commissione di concorso**

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendono disponibili, viene nominata, ad opera della Giunta, un'apposita commissione di concorso composta da:

- a) Responsabile della Polizia Locale, che la presiede;
  - b) n. 2 (due) Responsabili di Struttura del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.
2. Le funzioni di segreteria della Commissione di Concorso sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Polizia Locale, individuato dal Responsabile di detto Ufficio.
3. La Commissione del concorso è convocata dal suo Presidente e le sedute sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni effettuate e dei giudizi espressi.
4. La Commissione verifica la regolarità e l'ammissibilità delle domande per l'assegnazione dell'autorizzazione e le valuta in base ai criteri di cui al presente regolamento, stabilendo una graduatoria

## **Art. 7 – Requisiti per ottenere l'autorizzazione**

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di NCC è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato in conformità a quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998 n. 40;
  - b) godimento dei diritti politici e civili;
  - c) essere in possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
  - d) essere iscritto al Ruolo dei Conducenti della Provincia di Pavia di cui all'art. 6 della L. 21/92;
  - e) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente;
  - f) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 10 del presente regolamento;
  - g) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A. o comunque ad altre forme previste dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
  - h) essere proprietario o possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per lo svolgimento del servizio;
  - i) non avere trasferito ad altri la propria licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
  - j) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro comune;
  - k) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati;
  - l) aver iscritto il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi della previdenza sociale per l'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
  - m) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio da noleggio con conducente.
2. Il requisito professionale, di cui alla lettera c), deve essere posseduto dal soggetto che guida il mezzo.
3. Gli stati e/o requisiti sopra elencati devono essere posseduti e le dichiarazione rese dal candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso o di richiesta di rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di NCC per trasferimento o conferimento.
4. Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale di cui alla lettera d) deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

## **Art. 8 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e dei certificati e/o abilitazioni richiesti dal codice della strada e dalle leggi complementari.

2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3.I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente.

4.Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di decadenza o di esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7 comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5.Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione per N.C.C. con autovettura è intestata ad un legale rappresentante designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di un altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza di un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dall'ingresso. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del Comune statuzioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare i rapporti fra il Comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al Comune.

#### **Art. 9 - Collaboratori e dipendenti del titolare – sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio medesimo, della collaborazione da parte dei soggetti di seguito indicati.

- i familiari propri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile, purché iscritti al Ruolo Conducenti;
- dipendenti assunti con una qualsiasi delle forme contrattuali previste dalla legge, purché iscritti al Ruolo Conducenti;

2. Il titolare di autorizzazione che intende avvalersi della collaborazione di propri familiari e/o di dipendenti, entro il giorno successivo a quello di assunzione al servizio da parte del familiare e/o dipendente, deve comunicare e produrre i seguenti dati e documenti all'ufficio:

- le generalità del collaboratore;
- copia del contratto di lavoro in caso di dipendenti, copia della visura camerale o documentazione equipollente, dalla quale risulti la natura di impresa familiare;
- copia dell'iscrizione a ruolo conducenti del collaboratore.

#### **Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione**

1.L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

a) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: n. 1423 del 27.12.1956 (misure di prevenzione), n. 575 del 31.05.1965 e s.m.i. (antimafia), n. 646 del 13.09.1982 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

b) è incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;

- c) è incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- d) è stato dichiarato fallito, senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- e) è incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio del veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, sia da parte di altri Comuni;
- f) svolge altre attività lavorative tali da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività;
- g) ha trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione di esercizio, anche nell'ambito di altri Comuni.

#### **Art. 11 - Titoli preferenziali**

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali:

- avere la residenza, da almeno 1 anno, nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione **punti 6**
- anzianità di servizio in qualità di:  
titolare di autorizzazione, legale rappresentante della società o altro ente collettivo per il servizio di noleggio con conducente, rilasciata anche da altro Comune;  
**punti 0,50 per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi** (fino ad un massimo di 3)
- Conducente (collaboratori familiari o dipendenti, assunti con una qualsiasi delle forme contrattuali previste dalla legge, o socio) di autovetture regolarmente adibite tale servizio, per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni; **punti 2**
- essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine di autovettura appositamente attrezzata per trasporto di persone con disabilità all'atto della richiesta di partecipazione al concorso, comprovato mediante presentazione di copia della carta di circolazione **punti 2**
- avere la proprietà o avere in affitto/comodato d'uso regolarmente registrato, di idonea rimessa nel comune, al momento della richiesta di partecipazione per l'assegnazione di autorizzazione. **punti 2**

2. A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione al bando, attestato dal numero di protocollo generale dell'Ufficio Protocollo del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

#### **Art. 12 – Presentazione delle domande**

1. La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C., da presentarsi in bollo, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, cittadinanza;
- in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa (legale rappresentante, sede legale, C.F. e Partita IVA, etc.);
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 10;
- non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di N.C.C.;

- iscrizione al ruolo dei conducenti con indicazione dei relativi estremi, da possedersi alla data di presentazione della domanda;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al presente regolamento;
- non avere trasferito precedente licenza e/o autorizzazione nel quinquennio precedente la domanda;
- l'indicazione di disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing, dell'autovettura immatricolata per uso pubblico da adibire al servizio di NCC e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio, immatricolazione). In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato, qualora risultasse aggiudicatario dell'autorizzazione, all'acquisizione dell'autovettura entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
- estremi dell'ubicazione della rimessa sita nel territorio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell'autovettura di servizio, conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza. In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato all'acquisizione della rimessa nell'ambito del territorio comunale qualora risultasse aggiudicatario dell'autorizzazione, comunque prima dell'inizio del servizio;
- copia di un documento di identità e dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada in corso di validità;
- non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altri Comuni;
- ogni altra informazione o elemento eventualmente richiesto dal bando di concorso;
- recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

2. Al momento della presentazione della domanda, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio.

3. La validità dei requisiti e dei titoli preferenziali, in sede di definitiva assegnazione, deve essere comprovata da documentazione valida ad ogni effetto di legge.

### **Art. 13 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. La Commissione di Concorso, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle istanze, esamina le istanze pervenute nei termini e, verificata la regolarità formale delle stesse, in base alle autocertificazioni rese e alla documentazione eventualmente allegata, accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del regolamento, nonché valuta i titoli preferenziali previsti dall'art. 11 del Regolamento attribuendo ai candidati il relativo punteggio. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre i termini di presentazione indicati.

2. La commissione di concorso, entro 20 (venti) giorni successivi alla data della sua prima convocazione, stila la graduatoria dei candidati ammessi al concorso, che è definitivamente approvata con determinazione del Responsabile di Struttura.

3. La graduatoria, definitivamente approvata, è pubblicata l'albo pretorio comunale nonché sul sito istituzionale del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Copia della stessa è comunicata a tutti i partecipanti al concorso, al recapito dagli stessi indicato in sede di istanza di partecipazione.

4. Per i candidati esclusi dal concorso, nella comunicazione relativa alla definitiva approvazione della graduatoria, sono indicati i motivi che hanno comportato la loro esclusione.

5. Per i candidati che in graduatoria risultano classificati in posizione utile per l'assegnazione dell'autorizzazione, l'ufficio provvede a richiedere:

- la documentazione eventualmente necessaria all'accertamento dei requisiti e dei titoli preferenziali di cui agli art. 7 e 11 del Regolamento nonché agli ulteriori elementi indicati nell'istanza di partecipazione concorso;

- per gli elementi di cui alle lettere e) e h) dell'art. 7 del regolamento, qualora il candidato, in sede di istanza di partecipazione al concorso, si sia impegnato a reperire l'autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente e/o reperire la rimessa nell'ambito del territorio comunale, qualora fosse

risultato assegnatario dell'autorizzazione, la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'autovettura e/o della rimessa;

- carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente;
- copia della polizza assicurativa stipulata in forma e misura adeguata a coprire i rischi per la responsabilità civile relativamente alle persone e cose trasportate e verso terzi;
- certificato medico attestante l'insussistenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. La documentazione suddetta deve essere prodotta dal candidato entro e non oltre un termine congruo assegnato dall'Ufficio.

7. L'ufficio, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta ai sensi del presente articolo, fatta salva l'eventuale sospensione del termine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi ritenuti necessari per la conclusione del procedimento, comunica al candidato l'esito definitivo dell'istruttoria.

8. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ufficio comunica all'interessato la definitiva assegnazione dell'autorizzazione ed indica la data nella quale si procederà al sopralluogo della autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente legislazione. All'esito positivo del sopralluogo è consegnata all'interessato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, degli eventuali diritti di istruttoria, segreteria, imposte e tasse eventualmente previste.

9. Qualora, all'esito dell'istruttoria, il candidato non risulti effettivamente in possesso dei requisiti o dei titoli preferenziali previsti dal presente Regolamento e/o dal bando ed indicati nell'istanza di partecipazione al concorso, oppure il candidato non fornisca la documentazione richiesta ai sensi del presente articolo entro il termine assegnato, l'Ufficio comunica al candidato l'esito negativo dell'istruttoria e la conseguente mancata assegnazione definitiva dell'autorizzazione messa a bando.

10. Nell'ipotesi non si proceda alla definitiva assegnazione dell'autorizzazione, ai sensi del punto precedente, l'Ufficio richiede al candidato, classificatosi in graduatoria in posizione immediatamente successiva, la documentazione prevista dal presente articolo, al fine di procedere all'assegnazione a suo favore dell'autorizzazione con le modalità e i termini di cui al presente articolo, e così di seguito fino all'esaurimento della graduatoria.

11. La graduatoria rimane valida tre anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

12. I posti che, nel corso dei tre anni, si rendano vacanti, saranno coperti utilizzando tale graduatoria, salvo esaurimento della stessa.

#### **Art. 14 - Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio ha carattere permanente, salvo la perdita in capo al titolare, di uno o più requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione stessa.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale, il venir meno dei requisiti necessari all'assegnazione di autorizzazione, il cambiamento di domicilio o di rimessa od ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 15 – Termine per l'inizio dell'attività**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. Detto termine può essere prorogato, previa autorizzazione da parte del Responsabile della Struttura competente fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, qualora il mancato inizio dell'attività dipenda da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione**

##### **PER ATTO TRA VIVI**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, previo trasferimento dell'attività, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il soggetto che intende trasferire l'autorizzazione deve presentare istanza all'Ufficio; nella stessa deve autocertificare la sussistenza, nei propri confronti, di almeno una delle condizioni sopra riportate ed indicare il soggetto al quale intende trasferire l'autorizzazione.

3. L'effettivo trasferimento dell'attività deve essere comprovato allegando copia dell'atto notarile o dichiarazione notarile.

4. Contestualmente il soggetto al quale si intende trasferire il titolo, dovrà dichiarare di possedere i requisiti previsti dall'art.7 del presente regolamento e di non versare in alcuna delle situazioni di cui al precedente articolo 10, fatti salvi le opportune verifiche e i necessari accertamenti d'ufficio.

5. L'Ufficio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione sopra elencata, fatta salva la sospensione del termine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi necessari alla conclusione del procedimento, comunica al titolare trasferente e al soggetto designato quale nuovo titolare il consenso o il diniego al trasferimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC, specificandone, in caso di diniego, le ragioni.

6. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Ufficio comunica la data in cui si procederà al sopralluogo dell'autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente legislazione. All'esito positivo del sopralluogo è consegnata all'interessato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, degli eventuali diritti di istruttoria, segreteria, imposte e tasse eventualmente previste.

7. Colui che abbia trasferito in favore di altri l'autorizzazione, non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento, per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

#### **MORTIS CAUSA**

8. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare medesimo ovvero, entro il termine massimo di 2 (due) anni, a soggetti terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius.

9. L'erede individuato quale nuovo titolare dell'autorizzazione o il soggetto terzo designato dagli eredi, dovrà presentare un'istanza di voltura dell'autorizzazione in cui attestare l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L n. 21/92, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento e l'insussistenza delle situazioni di cui al precedente articolo 10. Sono fatti salvi le opportune verifiche e i necessari accertamenti d'ufficio.

10. L'Ufficio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione sopra elencata, fatta salva la sospensione del temine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi necessari alla conclusione del procedimento, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria, autorizzando o negando il trasferimento del titolo e specificandone, in caso di diniego, le ragioni.

11. Qualora il trasferimento verso soggetti terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e viene bandito il concorso pubblico.

12. L'erede/gli eredi del titolare defunto che abbia/abbiano trasferito l'autorizzazione ad un terzo non può/possono concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

13. Nel caso di acquisizione di autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve iniziare il servizio entro sei mesi dalla volturazione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima.

### **Titolo III – NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **Art. 17 - Idoneità dei mezzi e caratteristiche delle autovetture**

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la Polizia Locale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, può effettuare verifiche sulla rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento dei mezzi addetti al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, su parere della commissione di cui all'art. 25, si adotta provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
4. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'acquisto dei contrassegni.

#### **Art. 18 – Norme per lo svolgimento del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
  - a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo staziona a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
  - b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma successivo;
  - c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede dell'impresa, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
2. Con riferimento alle lettere b) e c) del comma precedente, considerato che nell'ambito del territorio di Sannazzaro de' Burgondi non è esercitato il servizio taxi, in base al disposto della L. 21/92, con determinazione del Responsabile di Struttura potranno essere individuate le aree su suolo pubblico presso le quali è consentito lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente al fine di procurarsi utenza.
3. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione rilasciata da Comune e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
4. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### **Art. 19 - Comportamento del conducente in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività, il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - f) avere al seguito la dichiarazione del titolare e del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
  - g) comunicare all'Ufficio di Polizia Locale di Sannazzaro de' Burgondi, preventivamente alla messa in uso, la sostituzione definitiva del veicolo adibito, e contestualmente produrre: 1) la richiesta di nulla-osta e autorizzazione per il nuovo veicolo; 2) la carta di circolazione, certificato di proprietà e polizza assicurativa RC relative al veicolo adibito, dai quali dovranno risultare la proprietà o il possesso in locazione finanziaria del veicolo;

h) comunicare all’Ufficio di Polizia Locale di Sannazzaro de’ Burgondi la sostituzione della rimessa entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il titolare ha ottenuto la disponibilità della nuova rimessa. La comunicazione dovrà recare:

- l’esatta ubicazione della nuova rimessa intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell’autovettura di servizio;
- l’autocertificazione dell’interessato circa la rispondenza della nuova rimessa alle vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza;
- la documentazione attestante la disponibilità della nuova rimessa da parte del titolare.

i) consegnare all’ufficio della Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;

l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;

m) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

n) provvedere al trasporto di animali di compagnia di proprietà del cliente nel rispetto delle norme del codice della strada.

2. Nell’esercizio dell’attività è fatto divieto di:

a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;

b) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

c) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;

d) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;

e) portare animali propri sul veicolo;

f) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

g) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;

h) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall’Amministrazione comunale;

i) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;

l) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;

m) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

n) fumare all’interno del veicolo.

3. Restano a carico del titolare delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **Art. 20 - Comportamento degli utenti durante la guida**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- mangiare, bere o fumare durante il trasporto;
- compiere atti contrari alla decenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti;
- molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

2. Gli utenti, nel caso in cui lo ritengano opportuno o necessario, possono rivolgere al Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, per gli adempimenti di competenza, segnalazioni, istanze o reclami, con riferimento al comportamento del conducente.

## **Art. 21 - Interruzione del trasporto**

1. Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

## **Art. 22 - Trasporto diversamente abili**

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti diversamente abili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei diversamente abili è effettuato gratuitamente.

## **Art. 23 - Tariffe**

1. Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti e nel rispetto della tariffa chilometrica stabilita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge 21/1992.
2. I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse e nei propri veicoli.

## **Art. 24 - Trasporto bagagli e animali**

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

## **Titolo IV – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

### **Art. 25 - Commissione comunale consultiva**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede alla nomina di un'apposita commissione, prevista dall'art. 4 c. 4 della L. n. 21/92, così composta:
  - a) dal Sindaco o Assessore delegato, con funzione di Presidente;
  - b) dal Comandante di Polizia Locale o suo delegato;
  - c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
  - d) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori;
2. Funge da segretario della commissione un dipendente dell'Ufficio di Polizia Locale individuato dal Responsabile di detto ufficio.
3. Di ogni componente dovrà essere nominato anche un sostituto, che partecipi alle attività della Commissione, in assenza del componente effettivo.
4. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni su iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.
5. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.
6. La commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata.
7. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
8. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti almeno 5 (cinque) gg. prima della data fissata per la seduta; nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia comunicata 48 (quarantotto) ore prima della data stabilita.
9. La commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere, a prescindere dal parere stesso, sulle pratiche rimaste in evasione.

11. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Sindaco, qualora le designazioni dei rappresentanti di cui alle lettere c) e d) non pervenissero entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvede ugualmente alla sua costituzione, scegliendo fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza delle associazioni di categoria e degli utenti.

## **Titolo V – SANZIONI, SOSPENSIONE, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

### **Art. 26- Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 25 del presente regolamento, da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni o, in caso di reiterazione, da 1 (uno) a 90 (novanta) giorni tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione, nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - b) violazione di norme vigenti del C.d.S. tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
  - c) violazione all'art. 9 del presente regolamento;
  - d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti diversamente abili, così come previste all'art. 22 del presente regolamento;
  - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecunaria ai sensi del successivo art. 30 del presente regolamento;
  - g) utilizzo, per il servizio, di veicolo diversi da quello autorizzato;
  - h) violazione delle norme contenute nell'art. 17 comma 2 del presente regolamento.
  - i) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. n. 21/92, così come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 6/2012.
2. Sono fatte salve e da intendersi automaticamente recepite le ulteriori ipotesi di sospensione previste dalle norme vigenti in materia, presenti e future.

### **Art. 27 - Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

### **Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 25 del presente regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, venga a mancare anche uno solo dei requisiti che detto titolare deve avere per l'esercizio del servizio di NCC ai sensi delle norme vigenti in materia e del presente regolamento;
  - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati, nell'arco del quinquennio, ai sensi del precedente art. 26;
  - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 16;
  - d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente regolamento;
  - e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - f) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
  - h) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.
2. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 2 (due) anni dalla data del provvedimento di revoca.

### **Art. 29 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 25 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 16 del presente regolamento;
  - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 6 (sei) mesi;
  - e) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni;
2. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del fatto e comporta il ritiro dell'autorizzazione.

### **Art. 30 - Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, provvedimenti della cui adozione verrà informato il competente Ufficio M.C.T.C., tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada o da disposizioni di legge nazionale o regionale, ove il fatto non costituisca reato, sono così punite:
  - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) (somme previste dall'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000).

### **Art. 31 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

## **Titolo VI – NORME FINALI**

### **Art. 32 - Abrogazione norme precedenti**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 33 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate nel caso e per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.